

# Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni ed ETF

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Partner Multi Selection

Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione del documento: 01/07/2024 (il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

### Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02 40824111; sito internet: [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it); indirizzo di posta elettronica: [tutelaclienti@alleanza.it](mailto:tutelaclienti@alleanza.it); indirizzo PEC: [alleanza@pec.alleanza.it](mailto:alleanza@pec.alleanza.it).

L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 2.231.139.478 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e € 2.021.139.478 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.222.735.725.

Requisito patrimoniale minimo: € 910.601.523.

Fondi propri ammissibili: € 6.413.308.896.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 289% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 01/01/2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

#### Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, in caso di decesso dell'assicurato Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario una prestazione in forma di capitale:

- in parte rivalutabile collegata ai risultati della gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- in parte direttamente collegata al valore delle quote degli OICR ed ETF esterni (unit linked) scelti dal cliente tra quelli elencati nel documento "Universo Investibile" fino ad un massimo di 10.

Tale prestazione è maggiorata di una percentuale definita in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, da un massimo del 1,5% sino allo 0,1%, secondo la tabella che segue:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
fino a 55 anni	1,5%
da 56 anni a 65 anni	1%
da 66 anni a 75 anni	0,5%

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
oltre 75 anni	0,1%

L'importo massimo della maggiorazione in caso di decesso non può essere superiore a 35.000,00 euro.

Il regolamento della gestione separata è disponibile sul sito internet [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it)

Il regolamento di gestione degli OICR e degli ETF abbinabili al contratto e lo statuto delle SICAV sono consultabili sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it), mediante link al sito di ciascuna società di gestione.

## COPERTURE COMPLEMENTARI (obbligatorie)

### Prestazioni in caso di decesso

- **Maggiorazione in caso di decesso per infortunio:** se il decesso dell'assicurato avviene a seguito di un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che sono la causa diretta ed esclusiva e provata del decesso, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale e alla relativa maggiorazione, un ulteriore capitale pari ad una percentuale della prestazione principale, determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione per infortunio
da 18 a 55 anni	5%
da 56 a 65 anni	2,5%
da 66 a 75 anni	1%
oltre 75 anni	0,75%

L'importo della maggiorazione non può essere superiore a 50.000,00 euro.

- **Maggiorazione in caso di decesso per incidente stradale:** in caso di decesso dell'assicurato a seguito di incidente stradale, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale e alla relativa maggiorazione, un ulteriore capitale pari ad una percentuale della prestazione principale, determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione per incidente stradale
da 18 a 55 anni	10%
da 56 a 65 anni	5%
da 66 a 75 anni	2%
oltre 75 anni	1,5%

L'importo della maggiorazione non può essere superiore a 100.000,00 euro. In caso di decesso per incidente stradale, si applica esclusivamente la presente maggiorazione, non anche la maggiorazione prevista in caso di decesso per infortunio.

## OPZIONI CONTRATTUALI

Il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali.

- **Monitoraggio ed aggiornamento degli OICR ed ETF:** al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione degli OICR e/o ETF selezionati dal contraente, Alleanza Assicurazioni al termine di ciascun trimestre solare monitora l'andamento di determinati parametri (performance, volatilità e variazione di dimensioni degli OICR/ETF) ed il superamento delle relative soglie prefissate. È facoltà del contraente richiedere che, al verificarsi del superamento di tali soglie (OICR e/o ETF in "breach"), Alleanza Assicurazioni provveda esclusivamente ad informarlo in merito agli esiti dell'attività svolta oppure proceda anche a sostituire l'OICR e/o ETF in "breach". La scelta deve essere effettuata quando si sottoscrive la proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

- **Servizio Switch:** dopo 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito:

a) da uno o più OICR e/o ETF (fondo di provenienza) verso un altro o altri OICR e/o ETF (fondo di destinazione) e/o gestione separata;

b) dalla gestione separata verso uno o più OICR e/o ETF.

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse tutte le operazioni che il contraente o Alleanza Assicurazioni hanno disposto prima dello switch e nel rispetto delle regole generali di investimento riportate nelle

## Condizioni di Assicurazione.

Il contraente può inoltre esercitare le seguenti opzioni contrattuali, attivabili anche al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La scelta di una delle opzioni Accumulo o Decumulo non permette di attivare contemporaneamente l'altra opzione.

- **Accumulo:** l'adesione al servizio Accumulo consente di attivare un piano di premi unici aggiuntivi programmati di durata pari a 5 o 10 anni, con frequenza che potrà essere semestrale o annuale. L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo programmato, indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta, deve essere pari ad almeno 5.000,00 euro. Il contraente può richiedere di variare la durata del piano, la frequenza dei versamenti nonché l'importo di ogni versamento. Il servizio è disattivabile in qualsiasi momento su richiesta del contraente e può essere successivamente riattivato. Alleanza Assicurazioni può non consentire l'attivazione in corso di contratto.

- **Decumulo:** l'adesione al servizio Decumulo consente di attivare un piano di decumulo finanziario di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente da parte di Alleanza Assicurazioni di un importo annuo pari al 3% o 5% del totale dei premi versati fino alla data della richiesta (riproporzionati per effetto di riscatti parziali, versamenti aggiuntivi e/o prestazioni ricorrenti dovute a precedenti piani di decumulo), con periodicità di pagamento annuale o semestrale. Il contraente può richiedere di variare in qualsiasi momento la frequenza e/o l'importo del pagamento. È possibile richiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni oppure hanno un'età pari o superiore a 85 anni e 6 mesi.



## Ci sono limiti di copertura?

### PRESTAZIONE PRINCIPALE

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso.

### Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del capitale assicurato il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal giorno di riferimento di ciascun versamento aggiuntivo;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- ◦ se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità; dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari. partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta, come ad esempio: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- ◦ paracadutismo o sport aerei in genere;
- ◦ immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;

- scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
- torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
- surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sport acquatici praticati non a livello dilettantistico;
- vela transoceanica; pratica delle seguenti attività sportive:
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
  - attività che comporta contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
  - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
  - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
  - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
  - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
  - aviazione;
  - attività subacquea in genere;
  - guardia giurata;
  - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
  - operatore di pala meccanica.

In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga un capitale assicurato pari alla somma del capitale assicurato rivalutato e del controvalore delle quote assicurate investite nei fondi interni, senza applicare alcuna maggiorazione.

### Limitazioni

Nei primi 6 mesi dalla decorrenza (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva ai fini della maggiorazione solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Alleanza Assicurazioni paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

### COPERTURE COMPLEMENTARI

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia:</b></p> <p>tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto;</li> <li>• documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;</li> <li>• coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti gli aventi diritto, su cui effettuare il bonifico;</li> <li>• in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.</li> </ul> <p>In caso di decesso sono inoltre necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;</li> <li>◦ l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;</li> <li>• relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato;</li> <li>• eventuale ulteriore documentazione richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.</li> </ul>
	<p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p>
	<p><b>Erogazione della prestazione:</b> Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare l'eventuale risoluzione del contratto.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il premio per la copertura principale è scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. E' prevista la possibilità di versare premi aggiuntivi con il consenso di Alleanza Assicurazioni purché siano trascorsi 3 mesi dalla decorrenza del contratto.</p> <p>Premio unico iniziale: importo minimo € 100.000,00</p> <p>Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 20.000,00</p> <p>Premi complessivi: importo massimo € 5.000.000,00</p> <p>Ogni premio (al netto degli eventuali costi) è investito nel rispetto delle regole generali di investimento, riportate anche nelle Condizioni di Assicurazione: è previsto un investimento in gestione separata da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. Nel rispetto di tali limiti, le percentuali devono essere multipli dell'1%.</p> <p>È possibile scegliere fino a 10 tra OICR ed ETF. Il premio versato in ciascun OICR e/o ETF non può risultare inferiore ad Euro 500,00.</p> <p><u>Premi unici aggiuntivi:</u></p> <p>I premi unici aggiuntivi sono investiti secondo il peso di ciascuna componente sul valore del contratto presente alla data della richiesta di versamento del premio unico aggiuntivo.</p> <p>I premi possono essere versati esclusivamente tramite bonifico bancario e previa richiesta presentata per il tramite dell'intermediario.</p> <p>In caso di attivazione del servizio opzionale Accumulo è previsto il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD).</p> <p>Non è possibile il versamento del premio in contanti o con altri mezzi di pagamento diversi da quelli sopra riportati.</p> <p>Il contratto prevede un premio unico, pertanto non è prevista la possibilità di frazionamento.</p>
<b>Rimborso</b>	Non sono previste forme di rimborso del premio versato.
<b>Sconti</b>	Alleanza Assicurazioni oppure il distributore possono adottare condizioni agevolate per l'applicazione del costo sul rendimento della gestione separata. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La copertura è a vita intera: la sua durata coincide quindi con la vita dell'assicurato.
<b>Sospensione</b>	Non prevista.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata a Alleanza Assicurazioni. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Alleanza Assicurazioni restituisce al contraente l'importo eventualmente già versato.
<b>Recesso</b>	Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo, deve inviare una raccomandata a Alleanza Assicurazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza Assicurazioni rimborsa al contraente un valore pari al premio versato al netto dell'imposta di bollo dovuta.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per la sospensione del versamento dei premi.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Per la copertura principale è possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l'assicurato sia in vita. I valori di riscatto possono essere inferiori ai premi versati.</p> <p><b>Riscatto totale</b> Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.</p> <p>L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto, se questo coincide con la data di rivalutazione annuale (1° gennaio). In caso di riscatto effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Alleanza Assicurazioni riconosce, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dal 1° gennaio fino al giorno di riferimento del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la misura di rivalutazione e</li> <li>• il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.</li> </ul> <p><b>Riscatto parziale</b></p> <p>Il contraente può richiedere riscatti parziali. L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale. L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 10.000,00 euro. Il contraente può richiedere il riscatto parziale con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con indicazione dell'importo da riscattare, disinvestito dalla gestione separata e dai singoli OICR ed ETF collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data dell'ordine di disinvestimento;</li> <li>- con indicazione delle percentuali di gestione separata e/o singolo OICR ed ETF che si desidera disinvestire. In tal caso, il riscatto parziale è disposto nel rispetto dei limiti percentuali previsti per l'investimento.</li> </ul> <p>L'importo della commissione di gestione ed il costo delle coperture complementari sono trattenuti direttamente dall'importo di riscatto totale o parziale da pagare.</p> <p><b>Riduzione</b></p> <p>Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per informazioni sui valori di riscatto e riduzione: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto -TV E-mail: <a href="mailto:servizioassistenzaclientibancari@alleanza.it">servizioassistenzaclientibancari@alleanza.it</a></p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Partner Multi Selection è un prodotto di investimento assicurativo rivolto ad un cliente con un bisogno di investimento e, in via complementare, di protezione (data la presenza di assicurazioni complementari obbligatorie), un orizzonte temporale almeno molto breve (da 0 a 3 anni) o breve (da 4 a 5 anni) in funzione dell'opzione di investimento scelta, un profilo di rischio da almeno medio basso ad alto in funzione dell'opzione di investimento scelta, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti di investimento assicurativi collegati sia a OICR esterni che a gestioni separate e con capacità almeno di sostenere perdite contenute o apprezzabili del valore dell'investimento in funzione dell'opzione di investimento scelta.



## Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

### Costi per Riscatto

Non previsti.

### Costi per l'esercizio delle opzioni

Non previsti.

### Costi di intermediazione

Quota percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 35,10%.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA

#### Garanzia

La garanzia opera solo sulla gestione separata. In caso di decesso dell'assicurato è prevista la garanzia di restituzione di un importo almeno pari al premio versato investito in gestione separata, al netto del caricamento ed eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di pagamento parziale.

#### Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione.

Allianza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di costi così determinati:

<b>Valore trattenuto dal rendimento della gestione separata</b>	<b>1,25%</b>
<b>Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari</b>	<b>0,05%</b>

La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

Il capitale investito si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (pro rata temporis).

### INVESTIMENTI IN QUOTE DI OICR/ETF

Per le prestazioni espresse in quote di OICR/ETF, Allianza Assicurazioni non offre garanzia di capitale o di rendimento minimo. Il contratto comporta quindi in capo al contraente rischi finanziari legati all'andamento del valore delle quote.

### REGOLAMENTO EUROPEO (EU) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

#### Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

## **L'informativa sulla sostenibilità**

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- a) in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- b) **i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità** sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

### **Cos'è il rischio di sostenibilità**

Il rischio di sostenibilità corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

### **Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti**

Il Gruppo Generali ha definito un quadro di investimento sostenibile e adotta specifiche linee guida al fine di:

- a) tenere conto del rischio di sostenibilità derivante dalla strategia e dalle decisioni di investimento;
- b) gestire il potenziale impatto a lungo termine sui fattori di sostenibilità derivanti dalla propria strategia di investimento.

Le linee guida di Gruppo per l'integrazione della sostenibilità negli investimenti e azionariato attivo prevedono di:

- escludere dagli investimenti emittenti, settori o attività per problematiche legate a fattori ambientali, sociali o di governance non allineati a standard minimi di best practice di business o basati su norme internazionali che impattano sulla loro performance finanziaria di lungo termine e/o che espongono il Gruppo a maggiori rischi di sostenibilità e reputazionali;
- integrare nell'analisi e nelle decisioni di investimento, tra le diverse tipologie di attivi sottostanti, la valutazione degli impatti di lungo periodo sui fattori di sostenibilità;
- svolgere attività di gestione degli investimenti sulle società partecipate al fine di promuovere buone pratiche nel considerare i fattori di sostenibilità e il rischio nel loro piano a lungo termine e nelle loro pratiche commerciali.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

### **Come il Gruppo Generali considera i rischi di sostenibilità**

Il Gruppo Generali ha adottato un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità e i loro possibili impatti negativi sul rendimento, integrando i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento così come definito nelle linee guida di Gruppo.

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera in particolare:

- a) i rischi ambientali, i quali includono tra gli altri i rischi climatici fisici e di transizione;
- b) i rischi legati ai temi sociali, i quali includono tra gli altri il mancato rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l'adozione di pratiche scorrette nelle relazioni con le persone, i clienti e le comunità;
- c) i rischi relativi alla governance, i quali includono tra gli altri la mancata adozione di adeguate regole di governo societario, la corruzione e l'adozione di pratiche di vendita scorrette;
- d) i rischi legali e reputazionali derivanti da impatti negativi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance sugli attivi sottostanti.

Tali rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e valutati anche considerando i rating ESG e analisi svolte dai team di ricerca dedicati. Le attività poste in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

### **Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento**

Il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link:

<https://www.alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/informativa-sulla-sostenibilita-e-politica-di-impegno/>

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>IVASS</b> o <b>CONSOB</b></p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di assicurazioni abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p>Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: <a href="mailto:consob@pec.consob.it">consob@pec.consob.it</a>, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a>.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a>).</p>

## REGIME FISCALE

<p><b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b></p>	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la proposta o la polizza.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.</p> <p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'assicurato</b> Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF.</p> <p><b>Tassazione in caso di riscatto</b></p>
--	---

Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e il premio pagato dal contraente, pari al 26%\*.

**Imposta di bollo**

La parte investita in quote è soggetta all'applicazione di un'imposta di bollo determinata in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale imposta diventa esigibile solamente al termine del rapporto contrattuale o in caso di riscatto parziale.

*\* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.*

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**